

AL COMUNE DI SARNANO
Via Giacomo Leopardi, 1 - 62028

Oggetto: variante PIP Morelli Comune di Sarnano. Adeguamento degli elaborati alla DGP 225 del 19/07/12.

In riferimento alla variante relativa alla zona PIP località Morelli, vista la D.G.P. 225 del 19/07/12, con la quale è stato espresso il parere di conformità favorevole, vengono adeguati gli elaborati di variante, come di seguito illustrato.

In particolare:

- 1) Nello stralcio di PRG variato (tav. int.) è stata eliminata la sigla DB dalla zona produttiva;
- 2) Nello stralcio di PRG variato (tav. int.) è stata riportata l'esatta delimitazione della zona di rispetto cimiteriale;
- 3) per la zona agricola di salvaguardia (tav. 02) non presente nel vigente PRG , si modifica la destinazione d'uso, trasformando la zona in " Zone di rispetto paesistico ambientale", al cui norma è già presente all'interno delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente;
- 4) la delimitazione della zona "Aree per attrezzature pubbliche o di interesse collettivo" destinata a poligono di tiro è stata modificata in conformità alla prescrizione impartita in sede di VAS;
- 5) nelle NTA sono stati inseriti i dati del comparto 2
- 6) nelle NTA è stato inserito l'articolo 10 per le aree a "verde privato" in cui si indica che tali aree sono inedificabili, che vi è ammessa unicamente la sistemazione con superfici a prato o prato alberato e che è vietato l'utilizzo di tali aree per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso;
- 7) nelle NTA all'Art. 1, al punto 5, sono state eliminate tutte le parole da "le aree edificabili..." fino al punto 1;
- 8) le disposizioni sia sulla salvaguardia delle risorse idriche che sulla tutela delle acque sotterranee prescritte dal PTC, richiamando l'intero art. 27.4 delle NTA, sono state inserite nell'apposito articolo 3bis delle NTA;
- 9) nelle NTA all'Art. 3 nel capoverso che richiama l'area di rispetto della sorgente Castellane la parola "parzialmente" è stata sostituita con "interamente";

- 10) nelle NTA all'Art. 3 bis il capoverso che richiama le prescrizioni impartite nel parere motivato VAS è stato modificato indicando che l'intera previsione produttiva è soggetta al rispetto delle prescrizioni;
- 11) nelle NTA all'Art. 4, p.to 5, tutta la parte riguardante la riduzione delle distanze per effetto di un progetto planivolumetrico è stata tolta, ed inserita al punto 9, richiamando quanto disposto in merito dall'art. 9 del DM 1444/68;
- 12) nelle NTA all'Art. 4, p.to 16, è stato aggiunto che la volumetria residenziale ha valore vincolante;
- 13) nelle NTA all'Art. 5 comma 1, per le aree a parcheggio privato viene ad essere riportato l'indice di piantumazione previsto dall'art. 62, c. 5 del RET;
- 14) nelle NTA all'Art. 5, comma 3, è stata eliminata l'ultima frase;
- 15) nelle NTA all'Art. 8 valuti il Comune l'opportunità di riformulare l'articolo in modo più chiaro o di **integrare** eventualmente il capoverso dell'art.3 "Per le attività preesistenti..." che presenta analogie sul tema di disciplina delle attività esistenti
- 16) Nella tav. 03 è stata modificata l'identificazione grafica dei lotti 6.1 - 6.2 - 6.3;
- 17) Il planivolumetrico (tav. 04) è stato corredato con le indicazioni di dettaglio previste dalla L.R.34/92;

Distinti saluti.

IL PROGETTISTA
ARCH. A. NATALINI
